

Aggiornamento Normativo

N. 103 / 2016

Del 12 febbraio 2016

- 1** **MIFID II: POSSIBILE RINVIO DI UN ANNO DEL TERMINE DI IMPLEMENTAZIONE**
- 2** **SOLVENCY II: PUBBLICATO UN REGOLAMENTO DI ESECUZIONE IN MATERIA DI CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE E DEI FONDI PROPRI**
- 3** **AUI: BANCA D'ITALIA PUBBLICA CHIARIMENTI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL CODICE "TIPO INTERMEDIARIO"**
- 4** **EMIR: CONSOB PUBBLICA UNA COMUNICAZIONE CONCERNENTE GLI OBBLIGHI A CARICO DELLE CONTROPARTI NON FINANZIARIE DI CONTRATTI DERIVATI**
- 5** **DIRETTIVA TRANSPARENCY: APPROVATO IN ESAME PRELIMINARE LO SCHEMA DI DECRETO ATTUATIVO**
- 6** **BORSA ITALIANA: PUBBLICATE LE MODIFICHE ALLA GUIDA AI PARAMETRI DI NEGOZIAZIONE**



1) MiFID II: POSSIBILE RINVIO DI UN ANNO DEL TERMINE DI IMPLEMENTAZIONE

In data 10 febbraio 2015, con [Comunicato stampa](#), la Commissione Europea ha proposto la concessione di un rinvio di un anno (i.e. 3 gennaio 2018) per l'implementazione della Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II") e del Regolamento (EU) n. 600/2014 ("MiFIR").

In particolare, la Commissione Europea ha proposto tale rinvio alla luce delle complessità tecniche riscontrate dalle autorità di regolamentazione e dagli operatori del mercato. L'ESMA, infatti, al fine della realizzazione dell'infrastruttura tecnica necessaria affinché il pacchetto MiFID II possa funzionare efficacemente, dovrà raccogliere i dati provenienti da circa 300 sedi di negoziazione su circa 15 milioni di strumenti finanziari.

Inoltre, la Commissione Europea ha sottolineato che, sulla base di quanto riportato dall'ESMA, né le autorità competenti degli Stati membri né gli operatori del mercato sarebbero riusciti ad adottare tutte le misure necessarie per l'implementazione del pacchetto MiFID II nei tempi previsti.

Infine, si segnala tuttavia che, nonostante la proposta di rinvio di un anno per l'implementazione della MiFID II, non vi sarebbe alcuna modifica al termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare le disposizioni di implementazione della MiFID (i.e. luglio 2016).

2) SOLVENCY II: PUBBLICATO UN REGOLAMENTO DI ESECUZIONE IN MATERIA DI CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE E DEI FONDI PROPRI

In data 5 febbraio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento di Esecuzione \(UE\) 2016/165](#) recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1° gennaio fino al 30 marzo 2016, a norma della Direttiva 2009/138/CE ("Solvency II").

Il Regolamento di Esecuzione è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

3) AUI: BANCA D'ITALIA PUBBLICA CHIARIMENTI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL CODICE "TIPO INTERMEDIARIO"

In data 5 febbraio 2016 Banca d'Italia ha pubblicato dei [Chiarimenti](#) in merito all'utilizzo del codice "tipo intermediario" di cui all'Allegato 3 del Provvedimento di



Banca d'Italia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico, a seguito dell'entrata a regime della riforma del Titolo V del D. Lgs. n. 385/1993 ("TUB").

4) EMIR: CONSOB PUBBLICA UNA COMUNICAZIONE CONCERNENTE GLI OBBLIGHI A CARICO DELLE CONTROPARTI NON FINANZIARIE DI CONTRATTI DERIVATI

In data 8 febbraio 2016 Consob ha pubblicato la [Comunicazione n. 0009517 del 3 febbraio 2016](#) concernente le controparti non finanziarie di contratti derivati di cui al Regolamento n. 648/2012 ("EMIR").

In particolare, Consob ricorda che il Regolamento EMIR ha introdotto, a carico delle controparti (finanziarie, non finanziarie qualificate, non finanziarie non qualificate) di un contratto derivato, una serie di obblighi finalizzati a ridurre il rischio dei mercati derivati e migliorarne la trasparenza e, ad eccezione per l'obbligo di clearing e l'obbligo di scambiare garanzie, gli adempimenti previsti dal Regolamento EMIR sono pienamente operativi e applicabili.

Consob, in quanto autorità competente della vigilanza sul rispetto degli obblighi imposti dal Regolamento EMIR da parte delle controparti non finanziarie ai sensi dell'art. 4-quater del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), a seguito di una prima verifica del grado di adeguamento alla normativa vigente, ha rilevato che molti operatori non hanno ancora completato il processo di adeguamento al Regolamento EMIR.

A tal fine, Consob ritiene che l'adozione dei seguenti presidi possa essere utile nell'ottica di accelerare il processo di adeguamento agli obblighi imposti dal Regolamento EMIR:

- (i) individuazione di una unità organizzativa preposta a controllare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento EMIR;
- (ii) adozione di procedure che formalizzino le attività funzionali al rispetto degli adempimenti di cui al Regolamento EMIR;
- (iii) adozione di presidi di controllo sulla qualità dei dati segnalati alle Trade Repository.

Infine, si segnala che:

- Consob raccomanda l'adozione delle procedure e dei presidi di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono entro 90 giorni dalla pubblicazione della Comunicazione;
- è richiesto a tutti i soggetti vigilati che compiano operazioni in derivati di comunicare alla Consob, entro 30 giorni dalla pubblicazione della



Comunicazione, il nominativo e il recapito *email* e telefonico del dirigente responsabile dell'unità organizzativa di cui al precedente punto (i).

5) DIRETTIVA TRANSPARENCY: APPROVATO IN ESAME PRELIMINARE LO SCHEMA DI DECRETO ATTUATIVO

In data 10 febbraio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto attuativo della Direttiva 2013/50/UE recante modifica (i) della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, (ii) della Direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e (iii) della Direttiva 2007/14/CE che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE.

6) BORSA ITALIANA: PUBBLICATE LE MODIFICHE ALLA GUIDA AI PARAMETRI DI NEGOZIAZIONE

In data 8 febbraio 2016 Borsa Italiana ha pubblicato l'[Avviso n. 2227](#) contenente le modifiche alla "Guida ai Parametri di negoziazione dei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana".

Nello specifico, le modifiche attengono ai limiti di variazione dei prezzi previsti per gli strumenti derivati cartolarizzati del mercato SeDex con effetto leva costante, appartenenti al segmento *leverage certificates*, classe B.

Le modifiche entrano in vigore dal 15 febbraio 2016.